

N. XVIII

LEGGE DI CONFERMA DEL DECRETO N. XI DEL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO DELLO STATO CITTÀ DEL VATICANO, RECANTE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA, VIGILANZA ED INFORMAZIONE FINANZIARIA, DELL'8 AGOSTO 2013.

8 ottobre 2013

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Visto l'articolo 7, comma 2, della Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;

Vista la Legge N. LXXI, sulle fonti del diritto, del 1° ottobre 2008;

Visto il Motu Proprio di Papa Francesco per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, dell'8 agosto 2013;

Vista la Legge N. V, sull'ordinamento economico, commerciale e professionale, del 7 giugno 1929;

Vista la Legge N. CLXVI, del 24 aprile 2012, *di conferma del Decreto del Presidente del Governatorato N. CLIX, del 25 gennaio 2012, con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge N. CXXVII, del 30 dicembre 2010, concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo;*

Vista la Legge N. VIII, *recante norme complementari in materia penale*, dell'11 luglio 2013;

Vista la Legge N. X, *recante norme generali in materia di sanzioni amministrative*, dell'11 luglio 2013;

Visto il Decreto N. XI del Presidente del Governatorato, *recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria*, dell'8 agosto 2013;

considerato che

- nello Stato della Città del Vaticano non è stabilito un libero mercato;
- le attività illecite e, in particolare, il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo minacciano l'integrità e la stabilità dei settori economico, commerciale e professionale, nonché la reputazione degli operatori;
- la solidità degli operatori in ambito finanziario è un elemento fondamentale per la stabilità dei settori economico, commerciale e professionale, a livello interno e internazionale;

- tutti gli Stati sono chiamati a contribuire alla prevenzione ed al contrasto delle attività illecite e, in particolare, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, adottando adeguati sistemi di vigilanza e di informazione finanziaria nonché collaborando a livello internazionale, anche attraverso il controllo delle frontiere;
- tutti gli Stati sono chiamati a proteggere e promuovere la stabilità degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, anche mediante adeguati sistemi di vigilanza prudenziale, collaborando a livello internazionale;
- tutti gli Stati sono chiamati a prevenire e contrastare il terrorismo internazionale e le attività dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali o che partecipano alla proliferazione di armi di distruzione di massa;
- è opportuno confermare in legge il Decreto N. XI del Presidente del Governatorato, recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, dell'8 agosto 2013, con alcune modificazioni;

ha approvato la seguente

LEGGE

TITOLO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente legge, si intende per:

1. « Attività di natura finanziaria » una o più delle seguenti attività:
 - a) raccolta pubblica di depositi o di altri fondi rimborsabili;
 - b) concessione di prestiti;
 - c) leasing finanziario;
 - d) trasferimento di fondi;
 - e) emissione e gestione di mezzi di pagamento;
 - f) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
 - g) intermediazione per qualsiasi tipologia di strumenti finanziari;
 - h) partecipazione all'emissione di titoli e offerta di servizi finanziari connessi;
 - i) gestione di portafogli titoli sia individuali sia collettivi;
 - j) raccolta e gestione di denaro contante o altri titoli al portatore;

k) qualsiasi altra forma di investimento, di amministrazione o di gestione di fondi o risorse economiche;

l) sottoscrizione e offerta di polizze di assicurazione sulla vita e altri investimenti connessi;

m) cambio moneta o valuta;

n) servizi di consulenza relativi alle attività di cui alle lettere precedenti.

2. « Attività svolta professionalmente »: un'attività economica organizzata, esercitata in maniera abituale, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, svolta in nome e per conto di terzi.

3. « Banca di comodo »: istituto finanziario o di credito che non è presente fisicamente nello Stato nel quale è costituito o autorizzato a svolgere la propria attività e che non è collegato ad alcun gruppo soggetto ad effettiva vigilanza consolidata.

4. « Conti correnti di corrispondenza »: conti tenuti dalle istituzioni finanziarie, di norma su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari, quali rimessa di effetti, assegni, ordini di versamento, trasferimento di fondi, rimessa di documenti e altre transazioni.

5. « Conti di passaggio »: conti di corrispondenza che vengono utilizzati direttamente da terzi per loro conto.

6. « Dati identificativi »:

a) in caso di persone fisiche:

il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza, nonché gli estremi di un documento di identificazione del dichiarante;

b) in caso di persone giuridiche:

i) la denominazione, la sede legale e, se diversa, la sede principale di attività;

ii) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza, gli estremi di un documento di identificazione del dichiarante e l'indicazione del suo ruolo all'interno della persona giuridica.

7. « Denaro contante »:

a) denaro contante in senso stretto, incluse le banconote e le monete aventi corso legale;

b) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e ordini di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

8. « Familiari »:

a) il coniuge;

b) i figli e loro coniugi;

c) i genitori.

9. « Finanziamento del terrorismo »:

a) gli atti di cui all'articolo 23 della Legge N. VIII recante norme complementari in materia penale, dell'11 luglio 2013;

b) il concorso negli atti di cui all'articolo 23 della Legge N. VIII recante norme complementari in materia penale, dell'11 luglio 2013, l'associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

10. « Fondi »: beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, comunque acquisiti, nonché documenti o strumenti aventi valore legale in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, recanti un diritto, titolo o interesse sui beni medesimi.

11. « Fondi o altre risorse economiche »: qualsiasi risorsa, incluse quelle finanziarie, economiche o di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, comunque acquisite, nonché documenti o strumenti aventi valore, in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, recanti un diritto, titolo o interesse su fondi o risorse economiche, inclusi crediti bancari, assegni turistici, assegni, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito, gli eventuali interessi, dividendi o altri redditi o valori acquisiti o generati da tali fondi o risorse economiche.

12. « Generalità »: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita della persona fisica.

13. « Organizzazioni senza scopo di lucro »: associazioni o fondazioni che hanno come attività prevalente la raccolta o distribuzione di fondi per scopi caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o umanitari.

14. « Persona che ricopre una carica pubblica di rilievo »:

a) capi di Stato o di governo, Ministri, i loro vicari, i Segretari generali e persone che ricoprono incarichi analoghi;

b) membri di Parlamenti;

c) membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette ad ulteriore impugnazione, salvo circostanze eccezionali;

d) membri delle Corti dei conti o dei Consigli direttivi delle Banche centrali;

e) ambasciatori ed incaricati d'affari;

f) ufficiali di alto livello delle Forze armate;

g) membri degli organi di direzione, amministrazione o sorveglianza delle imprese di proprietà dello Stato;

h) le cariche analoghe nell'ambito della Santa Sede e dello Stato.

15. « Persona giuridica »: ogni persona giuridica, qualunque sia la natura e l'attività, incluse le società, le fondazioni, le organizzazioni senza scopo di lucro e i trust.

16. « Persona politicamente esposta »: persona che ricopre o che ha ricoperto una carica pubblica di rilievo nella Santa Sede, nello Stato o in un altro Stato oppure che ricopre o ha ricoperto la carica di Segretario generale, Vice e Sotto Segretario Generale, Direttore, Vice-direttore o membro degli

organi di governo di un'organizzazione internazionale. La definizione di persona politicamente esposta non comprende funzionari di livello medio o inferiore.

17. « Prestatore di servizi di pagamento »: persona fisica o giuridica la cui attività include la prestazione di servizi di pagamento o trasferimento di fondi.

18. « Rapporto »: rapporto continuativo di natura economica, commerciale o professionale, che sia connesso con l'attività svolta professionalmente da un soggetto obbligato e che, nel momento della sua instaurazione, si presuma possa avere una certa durata.

19. « Riciclaggio »:

a) gli atti di cui all'articolo 421 bis del codice penale;

b) il concorso in uno degli atti di cui all'articolo 421 bis del codice penale, l'associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di agevolare l'esecuzione.

20. « Servizi di pagamento »: servizi che permettono l'esecuzione di depositi, prelievi, transazioni e ordini di pagamento, inclusi il trasferimento di fondi ad un conto di pagamento, l'emissione o acquisizione di strumenti di pagamento e le rimesse di denaro contante.

21. « Soggetti che intrattengono stretti legami »:

a) qualsiasi persona fisica che abbia la titolarità effettiva congiunta di una persona giuridica od un altro stretto rapporto economico con una persona appartenente ad una delle categorie di cui ai numeri 14 e 16;

b) qualsiasi persona fisica che sia l'unico titolare effettivo di una persona giuridica creata di fatto a beneficio di una persona appartenente ad una delle categorie di cui ai numeri 14 e 16.

22. « Soggetto obbligato »: soggetti tenuti agli obblighi stabiliti nel titolo II, a norma degli articoli 2 e 3.

23. « Soggetto segnalante »: soggetti tenuti agli obblighi stabiliti nel titolo II, a norma degli articoli 2 e 3, nonché le autorità pubbliche che inviano una segnalazione di attività sospetta a norma dell'articolo 40, comma 2.

24. « Titolare effettivo »: la persona fisica in nome e per conto della quale è realizzata una operazione o transazione ovvero, in caso di persona giuridica, la persona che, in ultima istanza, è titolare o controlla la persona giuridica in nome e per conto della quale è realizzata una operazione o transazione ovvero ne risulta beneficiaria. In particolare:

a) nel caso delle società, il titolare effettivo è:

i) la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla l'entità giuridica, attraverso la proprietà o il controllo, diretti o indiretti, di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore;

ii) la persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla gestione e direzione della società;

b) nel caso delle fondazioni, delle organizzazioni senza scopo di lucro e dei trust che amministrano e distribuiscono fondi, il titolare effettivo è:

- i) la persona fisica che effettivamente esercita il controllo sul patrimonio della persona giuridica o entità;
- ii) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica che risulti essere l'effettiva beneficiaria del patrimonio della persona giuridica o entità;
- iii) se i futuri beneficiari della persona giuridica o entità non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce la persona giuridica o l'entità.

25. « Transazione »:

- a) la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;
- b) un'attività determinata o determinabile finalizzata ad un obiettivo di natura economico o finanziario modificativo della situazione giuridica esistente da realizzare tramite una prestazione professionale.

26. « Transazione collegata »: transazione che, anche se autonoma, forma da un punto di vista economico un'operazione unitaria con una o più operazioni effettuate in diverse fasi o momenti.

27. « Trasferimento internazionale di fondi »: qualsiasi trasferimento di fondi nel quale il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono situati in Stati diversi, inclusa qualsiasi catena di trasferimento in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento si trova in un altro Stato.

28. « Trasferimento interno di fondi »: qualsiasi trasferimento di fondi in cui il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono situati nello Stato, inclusa qualsiasi catena di trasferimenti che si svolge interamente all'interno dei confini dello Stato, anche se il sistema utilizzato per trasferire il messaggio di pagamento può essere situato in un altro Stato.

29. « Trasferimenti raggruppati »: singoli trasferimenti di fondi disposti da un unico prestatore di servizi di pagamento raggruppandoli in un'unica cartella elettronica, anche se destinati allo stesso beneficiario.

30. « Trasferimento di fondi »: transazione effettuata con mezzi elettronici da un prestatore di servizi di pagamento in nome e per conto di una persona ordinante allo scopo di mettere i fondi a disposizione di un beneficiario presso un altro prestatore di servizi di pagamento, anche se l'ordinante e il beneficiario del pagamento sono la stessa persona.

31. « Trasporto transfrontaliero »: qualsiasi forma trasporto fisico di denaro contante, in entrata o in uscita dallo Stato, tra cui:

- a) il trasporto da parte di una persona fisica, anche mediante borse o bagagli al seguito;
- b) il trasporto mediante veicoli o carichi in container;
- c) la spedizione da parte di una persona fisica o giuridica.

32. « Trust »: un rapporto giuridico istituito – *inter vivos* o *mortis causa* – da una persona, il disponente, in cui dei beni sono posti sotto il controllo di un gestore nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

TITOLO II
MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO
E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE,
PRINCIPI GENERALI
E AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 2

Ambito di applicazione

Sono tenuti agli obblighi stabiliti dal presente titolo:

- a) le persone fisiche o giuridiche che svolgono professionalmente una o più attività di natura finanziaria;
- b) gli avvocati, i notai e gli altri professionisti legali, i revisori, i consulenti contabili o fiscali, quando prestano in nome e per conto di terzi la loro opera o partecipano ad una operazione o transazione relativa alle seguenti attività:
 - i) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o di attività economiche;
 - ii) la gestione di fondi o di altre risorse economiche;
 - iii) l'apertura o la gestione di conti, di libretti di risparmio o di conti titoli;
 - iv) l'organizzazione degli apporti per la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società;
 - v) la costituzione, la gestione, l'amministrazione o la compravendita di persone giuridiche;
- c) i prestatori di servizi relativi a società e trust, quando svolgono le attività preparatorie o effettuano una transazione per conto o nei confronti di un terzo, in relazione alle seguenti attività:
 - i) costituire una persona giuridica;
 - ii) operare direttamente o provvedere affinché un terzo operi come dirigente di una società, associato di una compagnia o in una posizione analoga in relazione ad altre persone giuridiche;
 - iii) fornire una sede legale, un indirizzo o una sede commerciale, un indirizzo amministrativo o per la corrispondenza per una società, compagnia o qualsiasi altra persona giuridica o ente;

- iv) operare direttamente o provvedere affinché un terzo operi come fiduciario di un trust espresso;
- v) operare direttamente o provvedere affinché un terzo operi come azionista per conto di un terzo;
- d) gli agenti immobiliari che partecipano a transazioni in nome e per conto di terzi nell'acquisto o la vendita di immobili;
- e) i venditori di metalli e pietre preziosi in caso di transazioni in contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro, anche qualora la transazione venga eseguita con diverse operazioni collegate;
- f) le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni o servizi in relazione alle transazioni in contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro, anche qualora la transazione venga eseguita con diverse operazioni collegate.

Articolo 3

Esclusione dall'ambito di applicazione

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria può escludere dall'ambito di applicazione del presente titolo i soggetti che esercitano un'attività di natura finanziaria in maniera occasionale e su scala limitata e con un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) risulti che l'attività principale del soggetto:
 - i) non consiste in un'attività di natura finanziaria svolta professionalmente;
 - ii) non consiste in una delle attività indicate nell'articolo 2, lettera f);
 - iii) non consiste nella rimessa di denaro;
- b) risulti che l'attività di natura finanziaria del soggetto:
 - i) è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
 - ii) è prestata soltanto alle controparti dell'attività principale e non offerta al pubblico in generale;
 - iii) è limitata nel ricavato complessivo dell'attività;
 - iv) è limitata nell'importo di ciascuna operazione o transazione.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione del presente titolo:

- a) nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, presta particolare attenzione alle attività di natura finanziaria considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- b) nel valutare i criteri di esclusione:

i) ai fini del comma 1, lettera a), punto i), verifica che il ricavo dell'attività di natura finanziaria non superi il 5% del totale dei ricavi del soggetto;

ii) ai fini del comma 1, lettera b), punto iii), verifica che il ricavo complessivo dell'attività di natura finanziaria non superi una determinata soglia, che deve essere sufficientemente bassa. La soglia è stabilita dall'Autorità di Informazione Finanziaria in funzione della tipologia di attività di natura finanziaria;

iii) ai fini del comma 1, lettera b), punto iv), applica una soglia massima per controparte e singola operazione o transazione, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate. La soglia è stabilita in funzione del tipo di attività di natura finanziaria e deve essere comunque sufficientemente bassa per assicurare che il tipo di attività non costituisca un metodo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e che non superi la soglia di 1.000 euro.

3. L'Autorità di Informazione Finanziaria adotta procedure e misure di controllo basate sul rischio al fine di impedire l'abuso dell'esclusione dall'ambito di applicazione del presente titolo.

4. La decisione dell'Autorità di Informazione Finanziaria di esentare un soggetto dall'osservanza del presente titolo deve essere motivata, data in forma scritta e deve essere revocata qualora mutino le circostanze che la giustificano.

Articolo 4

Lista dei soggetti obbligati

L'Autorità di Informazione Finanziaria pubblica e tiene aggiornata la lista dei soggetti tenuti agli obblighi stabiliti nel presente titolo a norma degli articoli 2 e 3.

Articolo 5

Integrità e stabilità dei settori economico, commerciale e professionale

1. Nello Stato sono vietati:

- a) l'apertura e la tenuta di conti, di depositi, di libretti di risparmio o di analoghi rapporti, anonimi, cifrati o intestati a nomi fittizi o di fantasia;
- b) l'attuazione degli obblighi di adeguata verifica mediante terzi;
- c) l'apertura o la tenuta di conti di corrispondenza con una banca di comodo;
- d) l'apertura ed il mantenimento di conti di corrispondenza con una istituzione finanziaria che consenta ad una banca di comodo l'utilizzo dei propri conti;
- e) l'apertura di case da gioco, anche in internet o su navi che battono la bandiera dello Stato.

2. Le persone giuridiche con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri dello Stato, devono registrare, aggiornare e conservare per un periodo di dieci anni, fornendo, su richiesta delle autorità competenti o dei soggetti obbligati, tutti i documenti, i dati e le informazioni relativi alla propria natura e attività, ai propri titolari effettivi, beneficiari, membri ed amministratori.

Articolo 6

Segreto d'ufficio e segreto in materia finanziaria

Il segreto d'ufficio ed il segreto in materia finanziaria non inibiscono né limitano:

- a) l'attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei soggetti a ciò tenuti;
- b) l'accesso all'informazione da parte delle autorità competenti;
- c) la collaborazione tra le autorità competenti e lo scambio di informazioni a livello internazionale;
- d) lo scambio di informazioni tra i soggetti obbligati, anche a livello internazionale.

Articolo 7

Criteri di attuazione

1. Le disposizioni del presente titolo sono interpretate e attuate senza pregiudizio del diritto alla riservatezza.
2. Le politiche, procedure, misure e controlli richiesti dal presente titolo sono adottati e attuati in maniera coerente con:
 - a) il contesto istituzionale, giuridico, economico, commerciale e professionale dello Stato;
 - b) i rischi presenti nello Stato;
 - c) la natura, le dimensioni e le attività dei soggetti obbligati;
 - d) i rischi effettivi connessi alla categoria della controparte, paese o area geografica, tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione.

Articolo 8

Autorità competenti

1. La Segreteria di Stato definisce le politiche e le strategie generali ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; cura l'adesione e l'attuazione dei trattati e degli accordi internazionali e la partecipazione alle istituzioni ed agli organismi internazionali, inclusi le istituzioni e gli organismi competenti per la definizione di norme e buone pratiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Il Presidente del Governatorato irroga le sanzioni amministrative nei casi previsti dalla legge.
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria promuove il coordinamento e la collaborazione tra le autorità competenti in conformità alle disposizioni del proprio Statuto e della presente legge.
4. L'Autorità di Informazione Finanziaria:

- a) svolge la funzione di vigilanza e regolamentazione e la funzione di informazione finanziaria in conformità delle disposizioni del proprio Statuto e della legge, adottando le procedure e le misure necessarie per garantire la distinzione operativa fra la funzione di vigilanza e regolamentazione e la funzione di informazione finanziaria;
- b) adotta i regolamenti di attuazione nei casi previsti dalla legge;
- c) irroga sanzioni nei modi e nei limiti stabiliti dall'ordinamento;
- d) partecipa alle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e gli organismi tecnici internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

5. Il Corpo della Gendarmeria:

- a) adotta tecniche avanzate di indagine in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- b) cura la formazione e l'aggiornamento professionale dei suoi membri sui fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) con il nulla osta della Segreteria di Stato, stipula protocolli di intesa con le autorità analoghe di altri Stati ai fini della prevenzione e contrasto delle attività criminose, compresi il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e i reati presupposto del riciclaggio.

6. Le autorità competenti della Santa Sede e dello Stato collaborano attivamente e scambiano informazioni ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche con analoghe autorità di altri Stati, nei modi e nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

7. Le autorità competenti adottano adeguati programmi per la formazione del personale, la raccolta e lo scambio di dati e di informazioni, nonché per l'attuazione della normativa vigente, inclusa l'attività sanzionatoria e di individuazione.

CAPO II

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Articolo 9

Valutazione generale dei rischi

1. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria:

- a) stabilisce i criteri e le modalità per l'elaborazione della valutazione generale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;
- b) approva la valutazione generale dei rischi e il suo regolare aggiornamento.

2. Sulla base della valutazione generale dei rischi:

- a) il Comitato di Sicurezza Finanziaria:

i) valuta l'adeguatezza degli obiettivi e delle priorità e individua le misure occorrenti da parte delle autorità competenti per la gestione ed il contenimento dei rischi, inclusa l'adeguatezza delle risorse umane e materiali disponibili;

ii) coordina l'individuazione, la valutazione, l'informazione, la gestione ed il contenimento dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte delle autorità competenti;

iii) coordina l'adozione ed il regolare aggiornamento di politiche e procedure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;

b) l'Autorità di Informazione Finanziaria:

i) monitora l'efficacia del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

ii) comunica ai soggetti obbligati gli esiti della valutazione generale dei rischi;

iii) fornisce alle autorità competenti e ai soggetti obbligati i dati, le informazioni e le analisi che consentono loro di compiere la propria valutazione dei rischi;

iv) indica ai soggetti obbligati i fattori di alto rischio da considerare nell'elaborare la propria valutazione dei rischi;

v) indica ai soggetti obbligati i settori in cui sono tenuti ad applicare le misure rafforzate e, ove necessario, le procedure e i controlli da adottare;

vi) informa le autorità competenti e i soggetti obbligati circa i rischi e le vulnerabilità dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di altri Stati e, a tal fine, pubblica una lista degli Stati ad alto rischio;

vii) individua ed ordina contromisure adeguate e proporzionate ai rischi nel caso in cui uno Stato persistentemente non osservi od osservi insufficientemente i parametri internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

viii) dispone l'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata, proporzionata ai rischi, per i rapporti, le operazioni o le transazioni con persone fisiche o giuridiche, incluse le istituzioni finanziarie, degli Stati ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

ix) può identificare e pubblicare una lista degli Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli stabiliti dal presente titolo.

Articolo 10

Valutazione particolare dei rischi

1. I soggetti obbligati sono tenuti a individuare, valutare, gestire e contenere i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, ciascun soggetto elabora ed aggiorna periodicamente una propria valutazione dei rischi tenendo conto, fra l'altro:

- a) della categoria delle controparti;
- b) dello Stato o dell'area geografica interessata;
- c) della tipologia del rapporto, del prodotto, del servizio, dell'operazione, della transazione e del canale di distribuzione.

2. La valutazione dei rischi deve essere documentata ed inviata all'Autorità di Informazione Finanziaria, che può richiederne la revisione.

3. I soggetti obbligati prestano particolare attenzione:

a) ai rapporti, operazioni e transazioni con persone fisiche o giuridiche, incluse le istituzioni finanziarie, da o in Stati ad alto rischio o che non applicano o non applicano sufficientemente i parametri internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Se le suddette operazioni e transazioni non hanno alcuno scopo economico o lecito apparente, le ragioni e lo scopo di tali operazioni e transazioni devono, per quanto possibile, essere esaminati e gli esiti devono essere documentati per iscritto e resi disponibili per assistere l'Autorità di Informazione Finanziaria e altre autorità competenti ed i revisori;

b) a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o operazioni che potrebbero favorire l'anonimato e adottano adeguate procedure e misure per prevenire il loro utilizzo per attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4. L'alta dirigenza del soggetto obbligato adotta le politiche, procedure, misure e controlli necessari per ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo. Tali provvedimenti sono comunicati tempestivamente all'Autorità di Informazione Finanziaria, che può richiederne la modifica o il rafforzamento.

Articolo 11

Controlli interni

1. Sulla base delle valutazioni dei rischi di cui agli articoli 9 e 10 i soggetti obbligati:

- a) adottano politiche, procedure, misure e controlli volti a gestire e contenere i rischi individuati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) monitorano l'attuazione dei controlli, se necessario intensificandoli;
- c) adottano misure rafforzate per la gestione e il contenimento dei rischi in caso di individuazione di fattori di alto rischio.

2. Le politiche, le procedure, le misure e i controlli di cui al comma 1 sono approvati dall'alta dirigenza e devono essere proporzionati alla natura, alle dimensioni e alle attività del soggetto obbligato.

Esse includono:

- a) politiche, procedure e misure di adeguata verifica, di registrazione, di conservazione e di segnalazione;
- b) controlli interni;

- c) modalità di gestione della conformità;
- d) la nomina di un responsabile di livello dirigenziale che possa accedere tempestivamente a tutta l'informazione relativa all'adeguata verifica delle controparti, delle operazioni e delle transazioni;
- e) procedure di selezione e assunzione, comprese le indagini preventive all'assunzione, che garantiscono un alto livello professionale ed etico del personale;
- f) programmi di formazione e aggiornamento del personale;
- g) funzione di revisione indipendente per testare il sistema.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, i gruppi di cui i soggetti obbligati fanno parte adottano programmi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabili a tutte le filiali e le succursali del gruppo.

Questi programmi includono:

- a) politiche, procedure e misure per la condivisione di documenti, di dati e di informazioni necessari ai fini dell'adeguata verifica e della gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) lo scambio di documenti, di dati e di informazioni sulle controparti, sui conti, sulle operazioni e sulle transazioni e la trasmissione agli organismi responsabili delle funzioni di conformità, di revisione, di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al livello del gruppo;
- c) procedure e misure adeguate per garantire l'integrità, la riservatezza, la sicurezza e l'uso appropriato delle informazioni scambiate.

Articolo 12

Filiali e succursali estere

1. I soggetti obbligati garantiscono che le loro filiali e succursali estere adottino ed applichino procedure e misure conformi al presente titolo, qualora la normativa vigente nello Stato ospitante sia meno severa o non sia conforme con i parametri internazionali vigenti, nella misura in cui l'ordinamento dello Stato ospitante lo consente.
2. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato ospitante non consenta la corretta attuazione di tutte le procedure e le misure richieste dal presente titolo, i gruppi di cui fanno parte i soggetti obbligati adottano ed applicano adeguate procedure e misure aggiuntive per la efficace gestione dei rischi, informando opportunamente l'Autorità di Informazione Finanziaria. Se l'Autorità di Informazione Finanziaria ritiene insufficienti le procedure e le misure aggiuntive, essa ne richiede la modifica o la cessazione delle attività nello Stato ospitante.

Articolo 13

Gestione e contenimento dei rischi in forma semplificata

1. Sulla base delle valutazioni dei rischi l'Autorità di Informazione Finanziaria individua con regolamento i settori e le tipologie di rapporto, di prodotto, di servizio, di operazione, di transazione e dei canali di distribuzione di basso rischio.
2. Sulla base della determinazione di cui al comma 1, qualora siano stati assolti tutti gli adempimenti stabiliti dall'ordinamento, l'Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare l'adozione di procedure e misure per la gestione ed il contenimento dei rischi in forma semplificata da parte dei soggetti obbligati, indicando le procedure e le misure da adottare e gli adempimenti da assolvere.
3. Le procedure e le misure per la gestione ed il contenimento dei rischi in forma semplificata non possono essere applicate quando vi è un sospetto od un alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 14

Analisi e studi

L'Autorità di Informazione Finanziaria:

- a) elabora analisi e studi su:
 - i) i settori economico, commerciale e professionale;
 - ii) specifiche questioni o attività a rischio;
 - iii) le anomalie che possono indicare casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- b) elabora statistiche su questioni e attività rilevanti ai fini dell'effettività del sistema di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo comprese:
 - i) statistiche sulle dimensioni e sull'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo, compresi il numero dei soggetti obbligati e l'importanza economica di ciascun settore;
 - ii) statistiche sul numero delle segnalazioni di attività sospette, sulle indagini e sulle fasi di azione giudiziaria, sul numero di persone perseguite o condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e sul valore dei fondi o altre risorse economiche bloccate, sequestrate o confiscate;
- c) elabora e coordina studi e analisi strumentali alla valutazione generale dei rischi della Santa Sede e dello Stato.

CAPO III

ADEGUATA VERIFICA

DELLA CONTROPARTE

Articolo 15

Casi di applicazione

1. I seguenti soggetti svolgono l'adeguata verifica:

a) i soggetti di cui all'articolo 2, lettera a):

i) quando instaurano un rapporto;

ii) quando eseguono operazioni o transazioni di importo pari o superiore ai 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione o transazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

iii) quando effettuano un trasferimento di fondi di importo pari o superiore ai 1.000 euro;

b) i soggetti di cui all'articolo 2, lettera b), sono tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica nello svolgimento della propria attività professionale in forma sia individuale che associata:

i) quando la prestazione professionale ha quale suo oggetto fondi o altre risorse economiche di valore pari o superiore a 10.000 euro;

ii) quando la transazione è di importo pari o superiore ai 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

iii) in tutti i casi in cui, sia i fondi o altre risorse economiche oggetto della prestazione professionale, sia la transazione, siano di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica, la costituzione, gestione o amministrazione di persone giuridiche, integrano casi di prestazione professionale di valore non determinabile;

c) i soggetti di cui all'articolo 2, lettere c), d) e) e f).

2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2 sono comunque tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica:

a) quando vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte, delle persone titolate ad agire in nome e per conto della controparte o del titolare effettivo.

Articolo 16

Adempimenti

1. Ai fini dell'adeguata verifica, i soggetti obbligati sono tenuti ad assolvere, fra l'altro, ai seguenti adempimenti:

a) identificare la controparte e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati ed informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;

b) identificare le persone che intendono agire in nome e per conto della controparte, verificare che siano a ciò autorizzate e verificarne l'identità, sulla base di documenti, dati ed informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;

c) identificare il titolare effettivo e adottare misure adeguate per verificarne l'identità, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente e tali da soddisfare il soggetto obbligato;

d) verificare se la controparte agisce in nome e per conto di altri soggetti;

e) verificare e ottenere documenti, dati e informazioni relativi allo scopo e alla natura del rapporto e all'origine dei fondi.

2. L'adeguata verifica e, in particolare, l'identificazione e la verifica dell'identità della controparte, delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto della controparte e del titolare effettivo deve essere svolta:

a) in caso di soggetti di cui all'articolo 2, lettere a), d), e) e f), prima di stabilire un rapporto o di effettuare una operazione o transazione;

b) in caso di soggetti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), nella fase iniziale di valutazione della posizione della controparte e comunque prima di stabilire un rapporto o di effettuare una operazione o transazione.

3. Qualora non sia possibile svolgere l'adeguata verifica a norma dei commi 1 e 2, è proibito instaurare un rapporto o eseguire una operazione o transazione. In tali casi, i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 17

Adempimenti ulteriori in caso di persone giuridiche

1. Nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica, il soggetto obbligato deve giungere alla conoscenza e alla comprensione della struttura della titolarità e del controllo e della natura dell'attività svolta dalla persona giuridica.

2. Ai fini della identificazione e della verifica dell'identità della controparte, i soggetti obbligati devono acquisire, fra l'altro, le seguenti informazioni:

a) denominazione, natura giuridica e prova dell'esistenza della persona giuridica;

b) gli organi e i poteri che regolano il funzionamento e vincolano la persona giuridica, inclusi fra l'altro i nomi delle persone che esercitano funzioni di direzione e di alta dirigenza;

c) indirizzo della sede legale e, se diverso, della sede principale di attività.

3. Ai fini della identificazione e della verifica dell'identità del titolare effettivo, i soggetti obbligati devono acquisire fra l'altro le seguenti informazioni:

a) identità delle persone fisiche che, in ultima istanza, sono titolari di una quota di controllo della persona giuridica o ne risultano beneficiarie;

b) identità delle persone fisiche che esercitano il controllo della persona giuridica mediante altri mezzi qualora, dopo gli adempimenti di cui alla lettera a):

i) vi sia il dubbio che le persone fisiche titolari di una quota di controllo della persona giuridica siano il titolare effettivo. Oppure

ii) non vi siano persone fisiche titolari di una quota di controllo della persona giuridica;

c) identità della persona fisica che ricopre la più alta carica nell'alta dirigenza della persona giuridica qualora, dopo gli adempimenti di cui alle lettere a) e b), non siano state individuate altre persone fisiche.

4. In caso di enti, quali le fondazioni, o rapporti giuridici, quali i trust, ai fini della identificazione e della verifica dell'identità del titolare effettivo, i soggetti obbligati devono acquisire, fra l'altro, le seguenti informazioni:

a) per i trust, l'identità del disponente, del gestore, del protettore, dei beneficiari o la categoria di beneficiari e di qualsiasi altra persona fisica che esercita in ultima istanza l'effettivo controllo sul trust, in maniera diretta o indiretta;

b) per altri tipi di enti o istituti giuridici, l'identità delle persone che ricoprono un ruolo equivalente o simile.

Articolo 18

Adempimenti ulteriori in caso di polizze di assicurazione sulla vita o connesse ad investimenti

1. Nei casi di polizze di assicurazione sulla vita o connesse ad investimenti, i soggetti obbligati, una volta identificato o individuato il beneficiario, devono acquisire inoltre le seguenti informazioni:

a) il nome della persona fisica o giuridica, nel caso il beneficiario sia identificato o individuato in una specifica persona fisica o giuridica;

b) sufficienti informazioni al fine di identificare il beneficiario al momento della liquidazione, nel caso il beneficiario sia individuato per caratteristiche o categoria o altro criterio;

c) verifica dell'identità del beneficiario al momento della liquidazione, in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b).

2. I soggetti obbligati devono includere il beneficiario di polizze di assicurazione sulla vita e di polizze di assicurazione connesse ad investimenti tra i fattori della valutazione dei rischi nel determinare l'applicazione della adeguata verifica in forma rafforzata.

3. Nel caso in cui il beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, presenta un alto rischio, il soggetto obbligato deve applicare misure rafforzate, incluse, fra l'altro, misure per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo e del beneficiario al momento della liquidazione.

Articolo 19

Adeguata verifica costante

1. L'adeguata verifica deve essere svolta in maniera costante, incluse le seguenti attività:

a) monitorare costantemente il rapporto, anche mediante il controllo delle operazioni o transazioni effettuate durante tutta la sua durata, in modo da assicurare che esse siano coerenti alla categoria e alla conoscenza della controparte, alla sua attività e al suo profilo di rischio, nonché all'origine dei fondi;

b) tenere aggiornati i documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai fini dell'adeguata verifica, effettuando verifiche degli archivi esistenti, con riferimento in particolare alle categorie di controparti ad alto rischio.

2. Qualora non sia possibile svolgere l'adeguata verifica di cui al comma 1, è obbligatorio cessare il rapporto ed è proibito eseguire una operazione o transazione. In tali casi, i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 20

Adeguata verifica delle controparti esistenti

1. Per le controparti esistenti al momento dell'entrata in vigore degli obblighi stabiliti nel presente titolo, l'adeguata verifica deve essere svolta in maniera tempestiva e con un approccio basato sul rischio, tenuto conto degli adempimenti già svolti e dell'adeguatezza dei documenti, dati e informazioni già acquisiti.

2. Qualora non sia possibile svolgere l'adeguata verifica di cui al comma 1, è obbligatorio cessare il rapporto. In tali casi, i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare una segnalazione di attività sospetta all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 21

Obbligo di astensione

Quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e l'attuazione dell'adeguata verifica potrebbe svelare tale sospetto alla controparte, oppure ostacolare l'attività delle autorità competenti, i soggetti obbligati eseguono la prestazione, operazione o transazione ed inviano immediatamente una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 22

Approccio basato sul rischio

1. L'adeguata verifica deve essere svolta in maniera proporzionata al rischio connesso alla categoria e al paese o area geografica della controparte e alla tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione o canale di distribuzione.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti obbligati tengono conto, fra l'altro, della valutazione dei rischi di cui agli articoli 9 e 10.

3. L'Autorità di Informazione Finanziaria, tenuto conto anche della valutazione dei rischi di cui agli articoli 9 e 10, individua i casi di applicazione dell'adeguata verifica in forma rafforzata e indica le procedure e le misure da adottare, inclusi gli adempimenti da assolvere.

Articolo 23

Nuove tecnologie

1. I soggetti obbligati sono tenuti ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi allo sviluppo di nuove attività e prodotti, inclusi i canali di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in via di sviluppo, per i prodotti o servizi, operazioni o transazioni, inclusi i canali di distribuzione, sia esistenti che nuovi.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti obbligati sono tenuti, fra l'altro, a:

a) valutare i rischi prima di lanciare, fornire o usare prodotti o servizi, operazioni e transazioni, inclusi i canali di distribuzione e tecnologie;

b) adottare misure adeguate per gestire e contenere i rischi.

3. I soggetti obbligati sono tenuti ad adottare nello svolgimento della loro attività tecniche sicure, che non siano suscettibili di abusi per attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 24

Adeguate verifica semplificata

1. In caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, connesso alla categoria e al paese o area geografica della controparte o alla tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione, l'Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare i soggetti obbligati a svolgere l'adeguata verifica in forma semplificata.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, tenuto conto anche della valutazione dei rischi di cui agli articoli 9 e 10, individua i casi di applicazione dell'adeguata verifica in forma semplificata e indica le procedure e le misure da adottare, inclusi gli adempimenti da assolvere.

3. In ogni caso, l'adeguata verifica in forma semplificata:

a) non può essere applicata quando vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e in caso di alto rischio;

b) non esenta dall'attuazione degli obblighi di registrazione e conservazione e di segnalazione di attività sospette.

Articolo 25

Adeguate verifica rafforzata

1. In caso di alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, connesso alla categoria e al paese o area geografica della controparte o alla tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione, i soggetti obbligati sono tenuti a svolgere l'adeguata verifica in forma rafforzata.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, tenuto conto anche della valutazione dei rischi di cui agli articoli 9 e 10, individua i casi di applicazione dell'adeguata verifica in forma rafforzata e indica le procedure e le misure da adottare, inclusi gli adempimenti da assolvere.

3. L'Autorità di Informazione Finanziaria dispone l'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata proporzionata ai rischi, connessi ai rapporti, operazioni o transazioni, con persone fisiche o giuridiche, incluse le istituzioni finanziarie, di paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo. In tali casi, l'Autorità di Informazione Finanziaria indica le contromisure adeguate e proporzionate ai rischi.

4. I soggetti obbligati sono comunque tenuti all'adeguata verifica in forma rafforzata nei casi e secondo le modalità stabiliti negli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 41.

Articolo 26

Controparte fisicamente non presente

Quando la controparte non è fisicamente presente a fini della identificazione, i soggetti obbligati, oltre alle misure ordinarie di adeguata verifica, adottano, fra l'altro, le seguenti misure:

- a) garantire l'identificazione della controparte mediante documenti, dati o informazioni supplementari;
- b) introdurre misure supplementari per la verifica della identità della controparte, inclusa la certificazione dei documenti di identificazione da parte delle autorità competenti del paese di appartenenza della controparte o della Rappresentanza Pontificia presso il paese dove si trova la controparte;
- c) garantire che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato alla controparte presso una istituzione finanziaria che garantisca la trasparenza e la tracciabilità e che sia sottoposta ad obblighi equivalenti a quelli stabiliti nel presente titolo. L'Autorità di Informazione Finanziaria identifica, con proprio provvedimento, i paesi che impongono obblighi equivalenti a quelli stabiliti nel presente titolo.

Articolo 27

Conti di corrispondenza con istituzioni finanziarie di Stati terzi

1. In caso di conti di corrispondenza con istituzioni finanziarie di paesi terzi, i soggetti obbligati, oltre alle misure ordinarie di adeguata verifica adottano, fra l'altro, le seguenti misure:

- a) raccogliere sull'istituzione finanziaria corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
- b) accertare che l'istituzione finanziaria corrispondente non sia una banca di comodo né consenta ad una banca di comodo l'utilizzo dei propri conti correnti;
- c) valutare i controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicati dall'istituzione finanziaria corrispondente;
- d) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
- e) stabilire in forma scritta le rispettive responsabilità del soggetto obbligato e dell'istituzione finanziaria corrispondente.

2. In caso di conti di passaggio, i soggetti obbligati devono inoltre assicurarsi che l'istituzione finanziaria corrispondente:

- a) abbia svolto l'adeguata verifica delle controparti che hanno accesso diretto a tali conti;
- b) abbia assolto agli adempimenti di adeguata verifica, inclusa l'adeguata verifica costante, e che, su richiesta, possa fornire tempestivamente i dati e le informazioni ottenuti a seguito dell'attuazione di tali adempimenti.

Articolo 28

Persone politicamente esposte

1. I soggetti obbligati:

- a) determinano tempestivamente se la controparte o il titolare effettivo è una persona politicamente esposta;
- b) ottengono l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare un rapporto con una persona politicamente esposta e, in caso di rapporto già esistente, per continuare tale rapporto;
- c) stabiliscono l'origine del patrimonio e dei fondi delle controparti e dei titolari effettivi identificati come persone politicamente esposte;
- d) conducono un controllo costante e rafforzato del rapporto;
- e) adottano adeguate procedure e misure basate sul rischio per assolvere gli obblighi di cui al presente articolo.

2. Quando la persona politicamente esposta cessa di ricoprire una carica pubblica di rilievo, i soggetti obbligati continuano ad applicare queste misure per almeno 18 mesi dopo che la persona politicamente esposta ha cessato l'incarico e fino al momento in cui essi ritengono, dopo un'accurata analisi, che tale rischio è cessato.

Articolo 29

Polizze di assicurazione sulla vita o connesse ad investimenti

1. In caso di polizze di assicurazione sulla vita o connesse ad investimenti, i soggetti obbligati, oltre alle misure ordinarie di adeguata verifica, adottano misure adeguate per stabilire se il beneficiario e, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte.
2. Tali misure sono adottate al più tardi al momento della liquidazione, per intero o in parte.
3. Nei casi di alto rischio, i soggetti obbligati adottano, fra l'altro, le seguenti misure:
 - a) informare l'alta dirigenza prima della liquidazione;
 - b) eseguire controlli rafforzati sull'intero rapporto con l'assicurato;
 - c) valutare le condizioni per inviare una segnalazione di attività sospetta all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 30 – Familiari e soggetti che intrattengono stretti legami con persone politicamente esposte

Gli articoli 28 e 29 si applicano anche ai familiari e ai soggetti che intrattengono stretti legami con una persona politicamente esposta.

CAPO IV

TRASFERIMENTO DI FONDI

Articolo 31

Trasferimento internazionale di fondi

1. In caso di trasferimento internazionale di fondi, i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono tenuti ad assicurare che i trasferimenti di valore pari o superiore ai 1.000 euro siano sempre accompagnati dai seguenti dati e informazioni:

a) con riferimento all'ordinante:

- i) il nome ed il cognome o, in caso di persona giuridica, la denominazione completa;
- ii) il numero di conto o, in assenza di un conto, il codice unico di identificazione che consenta la tracciabilità della singola transazione;
- iii) l'indirizzo di residenza o di domicilio, la data ed il luogo di nascita o, in caso di persona giuridica, indirizzo della sede legale;

b) con riferimento al beneficiario:

- i) il nome ed il cognome o, in caso di persona giuridica, la denominazione completa;
- ii) il numero di conto o, in assenza di un conto, il numero unico identificativo che consenta la tracciabilità della singola transazione.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere accurati e verificati con misure rafforzate in caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 32

Trasferimenti di fondi raggruppati

1. In caso di trasferimenti internazionali raggruppati, inviati dallo Stato verso uno Stato terzo, la cartella elettronica dovrà includere dati e informazioni completi e accurati relativi all'ordinante e al beneficiario, indicati all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), che consentano la tracciabilità nel paese del beneficiario.

2. In caso di trasferimenti raggruppati provenienti da uno Stato terzo, i dati e le informazioni relativi all'ordinante devono essere presenti nel trasferimento raggruppatto e non nei singoli trasferimenti raggruppati.

3. I trasferimenti di fondi non abituali non sono raggruppati qualora ciò possa aumentare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 33

Trasferimento interno di fondi

1. In caso di trasferimento interno di fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è tenuto ad accompagnare il trasferimento interno di fondi con i dati e le informazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a).
2. Ove sia possibile fornire con altre modalità al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e alle autorità competenti i dati e le informazioni che accompagnano il trasferimento interno di fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è tenuto ad includere il numero di conto nel caso questo sia utilizzato per la transazione o, in assenza di un conto, il codice unico di identificazione che consenta la tracciabilità della transazione e la sua riconduzione all'ordinante o al beneficiario.
3. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è tenuto a rendere disponibili i dati e informazioni entro tre giorni lavorativi dalla richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o delle autorità competenti. In ogni caso, le autorità di vigilanza, investigativa e giudiziaria possono ordinare l'immediata produzione di tali dati e informazioni.

Articolo 34

Registrazione, conservazione e dovere di astensione

1. I prestatori di servizi dell'ordinante, con riferimento ai dati e alle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di registrazione e conservazione di cui al presente titolo e a conservare per dieci anni i dati e le informazioni ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o da altro prestatore di servizi di pagamento intermediario.
2. I prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante non devono eseguire un trasferimento di fondi nel caso non sia possibile adempiere a tutti gli obblighi stabiliti dal comma precedente, nonché dagli articoli 31, 32 e 33.

Articolo 35

Prestatori di servizi di pagamento intermediari

1. In caso di trasferimento internazionale di fondi, i prestatori di servizi di pagamento intermediari sono tenuti ad assicurare che il trasferimento sia accompagnato da tutti i dati e le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario.
2. Laddove limitazioni tecniche impediscano di mantenere i dati e le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario che accompagnano un trasferimento internazionale di fondi connesso ad un trasferimento interno di fondi, il prestatore di servizi di pagamento intermediario è tenuto al rispetto degli obblighi di registrazione e di conservazione di cui al presente titolo, conservando per dieci anni i dati e le informazioni ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o da altro prestatore di servizi di pagamento intermediario.
3. I prestatori di servizi di pagamento intermediari sono tenuti ad adottare adeguate procedure e misure che consentano un'analisi immediata e diretta per identificare trasferimenti internazionali di fondi che mancano dei dati e informazioni richiesti sull'ordinante o sul beneficiario.

4. I prestatori di servizi di pagamento intermediari sono tenuti ad adottare politiche, procedure e misure adeguate, basate sui rischi, per determinare:

- a) quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi che manca dei dati e delle informazioni richiesti sull'ordinante o sul beneficiario;
- b) le adeguate azioni conseguenti.

Articolo 36

Prestatori di servizi di pagamento del beneficiario

1. I prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono tenuti ad adottare procedure e misure adeguate, che includono il monitoraggio successivo o, dove possibile, in tempo reale, per identificare i trasferimenti di fondi che mancano dei dati e informazioni richiesti sull'ordinante o sul beneficiario.

2. Per i trasferimenti internazionali di fondi di valore pari o superiore a 1.000 euro i prestatori di servizi del beneficiario sono tenuti a verificare l'identità del beneficiario, se questa non è stata verificata in precedenza e a registrare tali dati e informazioni in conformità agli obblighi di registrazione e conservazione stabiliti dal presente titolo, conservando per dieci anni tali dati e informazioni.

3. I prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono tenuti ad adottare politiche, procedure e misure adeguate, basate sui rischi, per determinare:

- a) quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi che manca dei dati e delle informazioni richiesti sull'ordinante o sul beneficiario;
- b) le adeguate azioni conseguenti.

Articolo 37

Applicazione di sanzioni finanziarie mirate

I soggetti obbligati e i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad ottemperare alle misure finanziarie ed alle misure cautelari relative ai soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

CAPO V

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE

DI DOCUMENTI, DATI

E INFORMAZIONI

Articolo 38

Obblighi di registrazione e di conservazione

1. I soggetti obbligati devono registrare e conservare i seguenti documenti, dati e informazioni, per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto, dalla chiusura del conto, dallo svolgimento di una prestazione o dall'esecuzione di una operazione o transazione:

a) con riferimento agli adempimenti di adeguata verifica:

- i) tutti i documenti acquisiti, inclusi i documenti di identità, in originale o copia conforme;
- ii) tutti i dati, inclusi i dati identificativi e le informazioni ricevute;
- iii) le scritture, i libri contabili ed gli estratti conto, con descrizione dettagliata della movimentazione;
- iv) la corrispondenza;
- v) gli esiti di verifiche e analisi;

b) con riferimento alle transazioni, sia interne che internazionali, oltre a quanto disposto alla lettera a):

- i) nome, indirizzo, dati e informazioni identificativi della controparte, del beneficiario e del titolare effettivo;
- ii) natura, causale e data della transazione;
- iii) valuta e ammontare della transazione;
- iv) numero o codice di identificazione dei conti coinvolti;
- v) tutti i documenti, dati e informazioni sufficienti alla ricostruzione della singola transazione, e, ove necessario, alla raccolta di elementi di prova ai fini di attività investigativa o giudiziaria;

c) con riferimento agli adempimenti di segnalazione di attività sospette:

- i) copia conforme della segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria;
- ii) tutti i documenti, dati e informazioni connessi alla segnalazione, sufficienti per l'analisi e approfondimento dell'attività sospetta, e, ove necessario, alla raccolta di elementi di prova ai fini dell'attività investigativa e giudiziaria;
- iii) corrispondenza con l'Autorità di Informazione Finanziaria o con altre autorità competenti.

2. Ai fini degli adempimenti di registrazione e conservazione di cui al comma 1, i soggetti obbligati:

a) registrano i documenti, dati e informazioni di cui alle lettere a), b) e c), immediatamente al momento della loro acquisizione o ricezione;

b) adottano procedure e misure di registrazione e conservazione che consentono di:

- i) fornire in maniera tempestiva i documenti, dati e informazioni richiesti all'Autorità di Informazione Finanziaria o alle altre autorità competenti;
- ii) registrare in maniera accurata e aggiornare i documenti, dati e informazioni, in particolare con riferimento alle categorie di controparte e alle tipologie di rapporto,

prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione, ad alto rischio;

iii) garantire l'integrità, la sicurezza e la riservatezza dei documenti, dati e informazioni.

Articolo 39

Accesso delle autorità competenti

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria e l'autorità giudiziaria possono richiedere, per singoli casi e con provvedimento motivato, la registrazione e conservazione di cui all'articolo 38 comma 1, lettere a), b) e c), per un periodo superiore ai dieci anni.

2. I dati, i documenti e le informazioni registrati ai sensi del comma precedente e dell'articolo 38 restano a disposizione delle autorità competenti per le attività di analisi e approfondimento, nonché per le attività di natura investigativa o giudiziaria.

CAPO VI

SEGNALAZIONE

DI ATTIVITÀ SOSPETTE

Articolo 40

Segnalazione di attività sospette

1. I soggetti obbligati inviano una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria:

a) qualora sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare, che fondi o altre risorse economiche sono i proventi di attività criminose, oppure sono collegati o connessi al finanziamento del terrorismo o destinati ad essere utilizzati per atti di terrorismo o da organizzazioni terroristiche o da coloro che finanziano il terrorismo;

b) in caso di attività, operazioni o transazioni che essi considerino particolarmente atte, per loro natura, ad avere un collegamento o una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo o con atti di terrorismo o con organizzazioni terroristiche o con coloro che finanziano il terrorismo.

2. Le autorità pubbliche inviano una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria nei medesimi casi stabiliti nel comma 1.

3. Le attività, operazioni o transazioni sospette, incluse le operazioni o transazioni tentate, sono segnalate senza riguardo del loro valore o di qualsiasi altro profilo, inclusi, fra l'altro, profili di natura fiscale.

4. La segnalazione è effettuata immediatamente, non appena il soggetto obbligato venga a conoscenza, abbia il sospetto o motivi ragionevoli di sospettare, gli elementi di cui al comma 1.

5. L'Autorità di Informazione Finanziaria adotta linee guida in materia di segnalazione di attività sospette.

6. Gli avvocati, notai e altri liberi professionisti legali e contabili, di cui all'articolo 2, lettera b), qualora agiscano in qualità di liberi professionisti legali, non sono tenuti ad inviare una segnalazione, se le informazioni sono state ottenute:

a) nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente;

b) nello svolgimento del loro incarico di difesa o di rappresentanza del cliente o relative a procedimenti giudiziari, amministrativi, di arbitrato o mediazione.

Articolo 41

Attività complesse o inusuali

1. I soggetti segnalanti sono tenuti a prestare particolare attenzione, fra l'altro, alle attività, operazioni o transazioni complesse o di valore notevole o inusuale, e ai tipi inusuali di attività, operazioni o transazioni, che non hanno scopo economico o legale evidente o riconoscibile.

2. I soggetti segnalanti sono tenuti ad esaminare il contesto e lo scopo di tali operazioni o transazioni ed a formulare le loro conclusioni in forma scritta, registrando e conservando tali conclusioni nel rispetto degli obblighi di registrazione e di conservazione di cui al presente titolo e rendendole disponibili per dieci anni alle autorità competenti e ai revisori.

Articolo 42

Obbligo di astensione

1. I soggetti segnalanti sono tenuti ad astenersi dall'instaurare un rapporto, dall'eseguire un'operazione o transazione o dal fornire un servizio, qualora siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare la presenza degli elementi di cui all'articolo 40, comma 1.

2. Qualora l'astensione non sia possibile o potrebbe ostacolare l'attività dell'autorità giudiziaria, i soggetti segnalanti inviano una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria, senza indugio, dopo avere stabilito un rapporto, eseguito una operazione o transazione o svolto un servizio.

Articolo 43

Segnalazioni in buona fede ed esenzione da responsabilità

1. La segnalazione in buona fede, inclusa la comunicazione di dati e informazioni ad essa correlati, non comporta alcuna forma di responsabilità civile, penale o amministrativa per violazione del segreto d'ufficio, della riservatezza in materia finanziaria o di qualsiasi altra restrizione alla comunicazione imposta da disposizioni di natura legislativa, amministrativa o contrattuale in capo ai soggetti segnalanti, ai membri della direzione, ai funzionari, ai dipendenti, ai consulenti ed ai collaboratori a qualsiasi titolo.

2. L'esenzione dalla responsabilità di cui al comma 1 copre tutti i casi, inclusi in casi nei quali il soggetto segnalante non conosce in maniera precisa quale sia l'attività criminale sottostante e se essa sia stata svolta o meno.

3. Il divieto di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applica anche in caso di indagini o procedimenti penali in corso.

Articolo 44

Divieto di comunicazione

1. I soggetti segnalanti, i membri della direzione e dell'alta dirigenza, i funzionari, i dipendenti, i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, non devono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'identificazione dell'attività sospetta o l'invio o la preparazione dell'invio della segnalazione di attività sospette, dei dati e delle informazioni ad essa correlati.

2. La fattispecie in cui avvocati, notai, altri liberi professionisti legali e contabili, in qualità di liberi professionisti legali, tentino di dissuadere un cliente dal compiere un'attività illecita, non integra una violazione del divieto di comunicazione.

3. Il divieto di comunicazione di cui ai commi 1 e 2, si applica anche in caso di indagini o di procedimenti penali in corso.

Articolo 45

Integrità, sicurezza e riservatezza delle segnalazioni

I soggetti segnalanti sono tenuti ad adottare adeguate politiche, procedure e misure per garantire l'integrità, la sicurezza e la riservatezza delle segnalazioni all'Autorità di Informazione Finanziaria e dei documenti, dei dati e delle informazioni ad esse connessi.

CAPO VII

VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Articolo 46

Vigilanza e regolamentazione per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

L'Autorità di Informazione Finanziaria è l'autorità centrale per la vigilanza e la regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e a tal fine:

a) vigila e verifica l'attuazione, da parte dei soggetti a ciò tenuti, degli obblighi stabiliti nel presente titolo e nei regolamenti adottati dalla medesima Autorità di Informazione Finanziaria;

- b) accede o richiede la produzione, di documenti, dati, informazioni, registri e libri contabili, rilevanti ai fini della vigilanza, inclusi, fra l'altro, quelli relativi a conti, operazioni e transazioni, incluse le analisi che il soggetto vigilato ha effettuato per individuare attività, operazioni e transazioni inusuali o sospette;
- c) accede o richiede la produzione, di documenti, dati e informazioni, da parte delle persone giuridiche con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri delle persone giuridiche tenuti presso lo Stato, relativi alla loro natura e attività, ai titolari effettivi, beneficiari, membri e amministratori, inclusi i membri della direzione e dell'alta dirigenza;
- d) adotta le misure necessarie ad evitare che criminali e loro complici, direttamente o indirettamente, detengano o siano i titolari effettivi di una partecipazione rilevante o di controllo o svolgano una funzione di direzione negli organi esecutivi o di vigilanza all'interno dei soggetti vigilati;
- e) svolge verifiche a distanza e ispezioni in loco, le quali possono comprendere anche la verifica e la revisione di politiche, di procedure, di misure, di libri contabili e di registri, nonché esami a campione;
- f) raccoglie ed analizza informazioni di natura finanziaria e altre informazioni rilevanti sull'ente vigilato;
- g) pubblica un rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Articolo 47

Sanzioni amministrative

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria, previa contestazione degli addebiti, irroga le sanzioni amministrative nei seguenti casi:

- a) violazione o inadempienza sistematica degli obblighi in materia di integrità, stabilità e trasparenza dei settori economico, commerciale e professionale stabilite nell'articolo 5 e degli obblighi connessi stabiliti nei regolamenti della medesima Autorità di Informazione Finanziaria;
- b) violazione o inadempienza sistematica degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, di controlli interni, di filiali e succursali estere, stabiliti negli articoli 9, 10 e 11 e dai regolamenti della medesima Autorità di Informazione Finanziaria;
- c) violazione o inadempienza sistematica degli obblighi in materia di adeguata verifica, di trasferimento di fondi, di registrazione e conservazione di documenti, dati e informazioni e di segnalazione di attività sospette, stabiliti negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 e degli obblighi connessi stabiliti nei regolamenti della medesima Autorità di Informazione Finanziaria;
- d) violazione degli obblighi conseguenti alle misure di natura finanziaria ed alle misure cautelari relative ai soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, stabiliti negli articoli 75, 76, 77 e 78;
- e) ostruzione dell'attività di vigilanza stabilita nell'articolo 46.

2. Nei casi stabiliti dal comma 1, l'Autorità di Informazione Finanziaria irroga le seguenti sanzioni amministrative, a norma della Legge n. X, recante norme generali in materia di sanzioni amministrative, dell'11 luglio 2013:

- a) richiamo scritto, con una lettera specifica o all'interno di una relazione di revisione;
- b) ordine di rispettare istruzioni specifiche, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento;
- c) ordine di relazioni periodiche sulle misure adottate dal soggetto sanzionato, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento;
- d) misure correttive;
- e) sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 euro, per le persone fisiche, e fino al 10% del ricavato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente per le persone giuridiche.

3. Nei casi più gravi l'Autorità di Informazione Finanziaria propone al Presidente del Governatorato l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) interdizione di persone fisiche, permanente o temporanea, dall'attività nel settore economico, commerciale o professionale;
- b) rimozione o limitazione dei poteri dei membri della direzione o dell'alta dirigenza o figure analoghe;
- c) sospensione o ritiro dell'autorizzazione a svolgere professionalmente un'attività finanziaria;
- d) amministrazione controllata.

4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, inclusi i membri della direzione e dell'alta dirigenza delle persone giuridiche.

5. Nel determinare la sanzione, l'Autorità di Informazione Finanziaria si attiene ad un principio di proporzionalità e considera, fra l'altro, i seguenti elementi:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità delle persone fisiche o giuridiche responsabili;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate con l'attività illecita da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione;
- f) il livello di cooperazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente;
- g) le precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

6. Le sanzioni irrogate sono pubblicate nei modi stabiliti dalla legge.

INFORMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 48

Ricezione, analisi e trasmissione delle segnalazioni di attività sospette

L'Autorità di Informazione Finanziaria è l'autorità centrale per l'informazione finanziaria e a tale scopo:

- a) riceve le segnalazioni di attività sospette;
- b) riceve e, ove necessario, richiede tutti i documenti, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) riceve le dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante;
- d) svolge l'analisi delle segnalazioni, dei documenti, dei dati e delle informazioni ricevuti:
 - i) a livello operativo: utilizzando documenti, dati e informazioni disponibili o ottenibili per identificare obiettivi specifici, seguire il percorso di operazioni e di transazioni, per stabilire i legami tra i suddetti obiettivi e gli eventuali proventi di reato;
 - ii) a livello strategico: utilizzando documenti, dati e informazioni disponibili o ottenibili.
- e) trasmette rapporti, documenti, dati e informazioni al Promotore di giustizia qualora vi sia fondato motivo di sospettare un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- f) archivia le segnalazioni che non sono trasmesse al Promotore di giustizia;
- g) conserva i rapporti trasmessi al Promotore di giustizia e le segnalazioni archiviate per dieci anni in modo da garantirne l'integrità, la sicurezza e la riservatezza e da consentire successive attività di natura investigativa o giudiziaria;
- h) comunica al soggetto segnalante la ricezione della segnalazione di attività sospetta;
- i) comunica al soggetto segnalante l'eventuale archiviazione della segnalazione di attività sospetta;
- j) sospende l'esecuzione, fino a cinque giorni lavorativi, di transazioni e operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché ogni altra operazione o transazione collegata, inclusa ogni movimentazione di fondi, qualora ciò non ostacoli l'attività investigativa e giudiziaria;
- k) adotta il blocco preventivo dei conti correnti, fondi e altre risorse economiche, fino a cinque giorni lavorativi, in caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, qualora ciò non ostacoli l'attività investigativa e giudiziaria;
- l) risponde alle richieste di informazioni delle altre autorità competenti, a meno che la comunicazione possa pregiudicare le indagini o le analisi in corso o non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta;
- m) pubblica un rapporto annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 49

Linee guida e comunicazioni ai soggetti segnalanti

L'Autorità di Informazione Finanziaria:

- a) fornisce ai soggetti obbligati le linee guida sulle modalità di segnalazione, fornendo moduli e indicazioni sulle procedure da seguire nella segnalazione;
- b) fornisce ai soggetti obbligati informazioni aggiornate, inclusi modelli e tipologie di attività e di condotte nel settore finanziario che possono indicare casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche al fine di favorire la formazione del personale.

Articolo 50

Accesso alle informazioni

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria:

- a) accede in maniera tempestiva a tutte le informazioni di natura finanziaria, amministrativa e investigativa rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- b) accede in maniera tempestiva alle informazioni aggiuntive rilevanti possedute da tutti i soggetti segnalanti;
- c) accede alle informazioni di natura finanziaria e amministrativa possedute dai soggetti segnalanti e dalle persone giuridiche con sede presso lo Stato o iscritte nei registri tenuti presso lo Stato;
- d) raccoglie e archivia documenti, dati e informazioni rilevanti;
- e) pubblica un rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Articolo 51

Protezione delle segnalazioni di attività sospette e dei documenti, dati e informazioni ad esse connessi

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria garantisce l'integrità, la sicurezza e la riservatezza delle segnalazioni di attività sospette e dei documenti, dati e informazioni ad esse connessi.
2. La trasmissione al Promotore di Giustizia e lo scambio di informazioni a livello interno o internazionale avvengono con procedure e misure adeguate a garantire l'integrità, sicurezza e riservatezza dei documenti, dati e informazioni.
3. L'Autorità di Informazione Finanziaria, il Promotore di Giustizia e il Corpo della Gendarmeria, possono stipulare appositi protocolli d'intesa recanti procedure e misure adeguate a garantire l'integrità, sicurezza e riservatezza delle trasmissioni e dello scambio di informazioni.
4. L'Autorità di Informazione Finanziaria garantisce la riservatezza del nome e dei dati personali delle persone che hanno effettuato la segnalazione di attività sospette. In caso di trasmissione di un

rapporto al Promotore di Giustizia, il nome e i dati personali delle persone che hanno effettuato la segnalazione di attività sospette, anche qualora siano conosciuti, non sono menzionati.

5. L'identità delle persone di cui al comma 4 può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'attività investigativa o giudiziaria.

6. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 5, in caso di sequestro di documenti, le autorità competenti adottano procedure e misure adeguate per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.

TITOLO III

VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE DEGLI ENTI CHE

SVOLGONO PROFESSIONALMENTE

UN'ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA

Articolo 52

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.
2. Le autorità pubbliche che svolgono in maniera istituzionale un'attività di natura finanziaria in nome e per conto di organi ed enti della Santa Sede e dello Stato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo.
3. L'Autorità di Informazione Finanziaria pubblica e tiene aggiornata la lista degli enti sottoposti a vigilanza prudenziale.

Articolo 53

Criteri di attuazione

Le politiche, procedure, misure e controlli richiesti dal presente titolo sono adottati e attuati in maniera coerente al contesto istituzionale, giuridico, economico, commerciale e professionale dello Stato.

Articolo 54

Autorizzazione

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria autorizza lo svolgimento professionale di un'attività di natura finanziaria.
2. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri e le procedure di autorizzazione, inclusi la sospensione e il ritiro.

3. Il presente articolo e i successivi regolamenti dell'Autorità di Informazione Finanziaria in materia di autorizzazione fanno salve le norme vigenti in materia di costituzione e cessazione di organismi ed enti.

Articolo 55

Attività svolte in uno Stato terzo

1. Gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, possono svolgere le medesime attività in uno Stato estero previa autorizzazione dell'Autorità di Informazione Finanziaria.
2. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri e le procedure di autorizzazione a svolgere attività di natura finanziaria in uno Stato estero.

Articolo 56

Partecipazione in enti terzi che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria autorizza l'acquisto e il trasferimento, a qualsiasi titolo, di quote di partecipazione che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole in un ente che svolga professionalmente un'attività di natura finanziaria.
2. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri e le procedure di autorizzazione alla partecipazione in enti che esercitano professionalmente un'attività finanziaria.

Articolo 57

Partecipazione in gruppi di enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria autorizza l'entrata e la partecipazione degli enti in gruppi di enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria. Stabilisce i limiti e le regole relative alle partecipazioni detenibili dagli enti soggetti alla presente legge.
2. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri e le procedure di entrata e di partecipazione in gruppi che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.

Articolo 58

Struttura e gestione dell'ente autorizzato

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri di organizzazione e gestione degli enti che svolgono professionalmente attività autorizzate di natura finanziaria.
2. I criteri di cui al comma 1 comprendono:
 - a) la direzione strategica dell'ente e del gruppo del quale è parte;
 - b) la struttura dell'ente e del gruppo del quale è parte;
 - c) le responsabilità della direzione e dell'alta dirigenza;

- d) il ruolo della direzione e dell'alta dirigenza nell'approvazione della direzione strategica, propensione al rischio, della promozione della cultura e dei valori dell'ente;
- e) i criteri di nomina e i requisiti dei membri della direzione e dell'alta dirigenza;
- f) le politiche, procedure e misure di controllo interno;
- g) le politiche e procedure di gestione;
- h) i sistemi d'indennizzo e gestioni dei reclami;
- i) i sistemi di remunerazione e incentivazione;
- j) la nomina dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- k) l'organizzazione amministrativa e contabile.

Articolo 59

Requisiti patrimoniali e di liquidità

L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i requisiti di adeguatezza patrimoniale e di liquidità, in maniera coerente ai rischi assunti e presentati dagli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, entro il quadro economico e finanziario e le condizioni macroeconomiche nei quali essi operano.

Articolo 60

Gestione dei rischi

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i criteri di gestione dei rischi da parte degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria e del gruppo del quale gli enti sono parte.

2. I criteri di cui al comma 1 includono:

a) l'adozione di adeguate strategie di gestione dei rischi, approvate dalla direzione, dall'alta dirigenza o da organismi analoghi e in maniera coerente alla propensione al rischio che gli enti e il gruppo del quale gli enti sono parte possono assumere o tollerare. In particolare, le strategie di gestione prevedono le seguenti categorie di rischi:

- i) rischio di mercato;
- ii) rischio di credito;
- iii) rischio di pagamento e di liquidità;
- iv) rischio di interesse e di cambio;
- v) rischio di intermediazione;
- vi) rischio di mancata conformità alla legge, ai regolamenti e alle procedure interne;
- vii) rischio legale;

viii) rischio operativo;

ix) rischio reputazionale.

b) il monitoraggio, da parte dell'alta dirigenza o di organismi analoghi affinché:

i) siano adottate procedure e misure adeguate per gestire tutti i rischi rilevanti in maniera coerente alle strategie stabilite e alla propensione al rischio degli enti;

ii) all'interno degli enti sia stabilita una cultura di corretta gestione dei rischi;

iii) le politiche adottate per l'assunzione di rischi siano coerenti alle strategie di gestione del rischio e alla propensione al rischio stabilite;

iv) siano riconosciute le incertezze che caratterizzano la valutazione dei rischi;

v) siano stabiliti limiti coerenti alla propensione al rischio, al profilo di rischio e ai requisiti di capitale e di liquidità assicurando che questi siano compresi da, e regolarmente comunicati a, personale competente.

3. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 gli enti adottano programmi per identificare, valutare, comprendere, gestire e contenere tutti i rischi rilevanti.

4. I programmi di cui al comma 3 devono includere procedure, misure e controlli:

a) che consentano di fornire una corretta visione dell'ente circa i rischi nelle diverse categorie di rischio;

b) che consentano di valutare i rischi derivanti dal contesto macroeconomico che colpisce i settori e mercati in cui operano gli enti e di includere tali valutazioni nella gestione rischio;

c) coerenti al profilo di rischio e all'importanza sistemica degli enti.

Articolo 61

Requisiti di competenza e di onorabilità

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, i requisiti di competenza e onorabilità dei membri della direzione, degli organi di controllo e dell'alta dirigenza o di coloro che ricoprono o dovranno ricoprire cariche analoghe all'interno dell'ente che svolge professionalmente un'attività di natura finanziaria, ed esamina i potenziali conflitti di interessi.

2. I requisiti di competenza e onorabilità includono, fra l'altro, la valutazione dei seguenti elementi:

a) competenza ed esperienza adeguate rispetto all'attività svolta;

b) assenza di condanne penali o gravi sanzioni amministrative che renderebbero una persona inadeguata.

3. Nello svolgimento professionale di un'attività di natura finanziaria, gli enti soggetti al presente titolo sono tenuti a:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse delle controparti e per l'integrità e stabilità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dalle controparti e operare in modo che esse siano sempre adeguatamente informate.

Articolo 62

Comunicazione di documenti, di dati e di informazioni

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, le procedure di invio da parte degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, dei documenti, dei dati o delle informazioni richiesti ai fini della vigilanza prudenziale.

2. I documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1 includono, fra l'altro:

- a) bilancio consuntivo dell'ente;
- b) struttura e gestione dell'ente;
- c) condizione economica e finanziaria dell'ente;
- d) attività dell'ente;
- e) strategie e politiche di gestione dei rischi da parte dell'ente;
- f) nomina e revoca di soggetti incaricati per la revisione dei conti;
- g) ogni altro documento, dato e informazione rilevanti ai fini della vigilanza prudenziale.

3. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, gli obblighi di informazione e comunicazione a carico degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nei confronti delle controparti e del pubblico in genere.

Articolo 63

Promozione di un alto livello morale e professionale e prevenzione di abusi del settore finanziario

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria stabilisce, con regolamento, criteri ai quali gli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria sono tenuti ad attenersi per la promozione di un alto livello morale e professionale interno agli enti autorizzati.

2. I criteri di cui al comma 1 comprendono:

- a) criteri di selezione dei membri della direzione, dell'alta dirigenza e del personale e dei collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'ente;
- b) politiche, procedure e misure per la promozione di un alto livello morale e professionale interno all'ente;
- c) politiche, procedure e misure per la prevenzione di qualsiasi abuso, intenzionale o non intenzionale, del settore finanziario per finalità illecite;
- d) politiche, procedure e misure di adeguata verifica, registrazione, conservazione e segnalazione di attività sospette e loro coerenza alla propensione al rischio;
- e) politiche, procedure e misure di revisione e controllo;

f) ogni altro settore rilevante ai fini della prevenzione di abusi del settore finanziario.

Articolo 64

Procedura di adozione dei regolamenti

I regolamenti di attuazione del presente titolo sono sottoposti alla considerazione del Sommo Pontefice, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000.

Articolo 65

Vigilanza e regolamentazione prudenziale

L'Autorità di Informazione Finanziaria è l'autorità centrale per la vigilanza e la regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria e a tale scopo:

- a) vigila e verifica l'attuazione, da parte dei soggetti a ciò tenuti, degli obblighi stabiliti nel presente titolo e degli obblighi connessi stabiliti dai regolamenti della medesima Autorità di Informazione Finanziaria;
- b) vigila sulla organizzazione degli enti vigilati e delle loro attività, incluse le attività non finanziarie, a livello interno e internazionale;
- c) valuta le politiche e le pratiche di gestione degli enti vigilati e la loro attuazione e determina se gli enti vigilati hanno solide politiche e procedure di gestione adeguate al loro profilo di rischio e all'importanza sistemica, chiedendo, se del caso, di correggere le carenze in maniera tempestiva;
- d) valuta l'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e di liquidità;
- e) valuta le procedure, le misure e i controlli per la gestione dei rischi e interviene dalle fasi iniziali per affrontare attività o pratiche errate che potrebbero causare dei rischi, inclusi rischi di contagio e di reputazione, per gli enti vigilati o per il settore finanziario;
- f) verifica la competenza e onorabilità dei membri della direzione e dell'alta dirigenza o di coloro che ricoprono cariche analoghe all'interno dell'ente vigilato, ed esamina potenziali conflitti di interessi;
- g) svolge verifiche a distanza e ispezioni in loco. Le ispezioni in loco includono la verifica e revisione di politiche, procedure e misure, libri contabili e registri ed esami a campione;
- h) accede o richiede la produzione, di documenti, dati e informazioni, registri e libri contabili, rilevanti ai fini della vigilanza;
- i) accede o richiede la produzione, di documenti, dati e informazioni, da parte delle persone giuridiche con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri delle persone giuridiche tenuti presso lo Stato, relativi alla loro natura e attività, ai titolari effettivi, beneficiari, membri e amministratori, inclusi i membri della direzione e dell'alta dirigenza;
- j) raccoglie ed analizza informazioni di natura finanziaria e altre informazioni rilevanti sull'ente vigilato;

k) pubblica un rapporto annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 66

Sanzioni amministrative

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria, previa contestazione degli addebiti, irroga le sanzioni amministrative nei seguenti casi:

a) violazione dei regolamenti e degli obblighi in materia di vigilanza prudenziale stabiliti negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63;

b) ostruzione dell'attività di vigilanza stabilita nell'articolo 65.

2. Nei casi stabiliti dal comma 1, l'Autorità di Informazione Finanziaria irroga le seguenti sanzioni amministrative, a norma della Legge N. X, recante norme generali in materia di sanzioni amministrative, dell'11 luglio 2013:

a) richiamo scritto, con una lettera specifica o all'interno di una relazione di revisione;

b) ordine di rispettare istruzioni specifiche, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento;

c) ordine di rispettare istruzioni specifiche, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento;

d) ordine di relazioni periodiche sulle misure adottate dall'ente sanzionato, con sanzione pecuniaria in caso di totale o parziale inadempimento;

e) misure correttive;

f) sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 euro, per le persone fisiche, e fino al 10% del ricavato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente per le persone giuridiche.

3. Nei casi più gravi l'Autorità di Informazione Finanziaria propone al Presidente del Governatorato l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) interdizione di persone fisiche, permanente o temporanea, dall'attività nel settore economico, commerciale o professionale;

b) rimozione o limitazione dei poteri dei membri della direzione o dell'alta dirigenza o di figure analoghe;

c) amministrazione controllata

d) sospensione o ritiro dell'autorizzazione a svolgere professionalmente un'attività finanziaria.

4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, inclusi i membri della direzione e dell'alta dirigenza delle persone giuridiche.

5. La sanzione deve essere determinata secondo un principio di proporzionalità e deve considerare i seguenti elementi:

a) la gravità e la durata della violazione;

- b) il grado di responsabilità delle persone fisiche o giuridiche responsabili;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate con l'attività illecita da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione;
- f) il livello di cooperazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente;
- g) le precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

TITOLO IV
PROTEZIONE DEI DOCUMENTI,
DATI E INFORMAZIONI IN POSSESSO DELL'AUTORITÀ
DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 67

Segreto d'ufficio

1. Tutti i documenti, i dati e le informazioni posseduti dall'Autorità di Informazione Finanziaria nell'esercizio della funzione di vigilanza e regolamentazione e della funzione di informazione finanziaria sono:

- a) utilizzati esclusivamente ai fini stabiliti dalla legge;
- b) protetti al fine di garantire la loro sicurezza, integrità e riservatezza;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

2. L'obbligo del personale di osservare il segreto d'ufficio permane anche dopo la cessazione del servizio presso l'Autorità di Informazione Finanziaria.

3. Le disposizioni della presente legge sono attuate senza pregiudizio del diritto alla riservatezza.

Articolo 68

Procedure e misure di protezione

Al fine di garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza di documenti, dati e informazioni, l'Autorità di Informazione Finanziaria adotta procedure e misure adeguate:

- a) per il loro trattamento, l'archiviazione e la trasmissione;
- b) per assicurare un accesso controllato e limitato alle proprie strutture ed ai documenti, ai dati e alle informazioni in proprio possesso, inclusi i sistemi informatici e tecnologici;

c) per assicurare che i membri del personale abbiano i necessari livelli di autorizzazione, di sicurezza, di conoscenza e di comprensione delle responsabilità nel trattare, analizzare, archiviare e trasmettere documenti, dati e informazioni riservati.

TITOLO V

COLLABORAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA A LIVELLO INTERNO E INTERNAZIONALE

Articolo 69

Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale

L'Autorità di Informazione Finanziaria, al fine di svolgere adeguatamente le sue funzioni di vigilanza e regolamentazione e di informazione finanziaria:

- a) collabora e scambia informazioni con le altre autorità della Santa Sede e dello Stato, che forniscono all'Autorità di Informazione Finanziaria i documenti, i dati e le informazioni rilevanti;
- b) collabora e scambia informazioni con le autorità analoghe di altri Stati, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli di intesa. Della stipula di tali protocolli d'intesa è informata la Segreteria di Stato.

Articolo 70

Segreto e scambio di informazioni

1. Il segreto d'ufficio ed il segreto in materia finanziaria non inibiscono né limitano le attività indicate all'articolo 69.
2. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di segreto pontificio e di segreto di stato.

TITOLO VI

MISURE CONTRO I SOGGETTI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALI

Articolo 71

Lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

1. Il Presidente del Governatorato, sentita la Segreteria di Stato, approvata e aggiornata periodicamente con propria ordinanza una apposita lista recante i nominativi dei soggetti, delle persone fisiche o degli enti, in relazione ai quali sussista fondato motivo di ritenere che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. La lista di cui al comma 1 dovrà contenere il nominativo e tutta l'informazione necessaria per permettere l'identificazione positiva ed inequivoca del soggetto in essa iscritto.

3. La lista di cui al comma 1 e i suoi aggiornamenti sono comunicati tempestivamente all'Autorità di Informazione Finanziaria e sono pubblicati, oltre che nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mediante affissione sulla porta degli Uffici del Governatorato, nel cortile di San Damaso, negli Uffici postali dello Stato e nel sito internet dello Stato e dell'Autorità di Informazione Finanziaria..

Articolo 72

Individuazione dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

1. Il Presidente del Governatorato iscrive i soggetti nella lista dopo aver valutato che sussista fondato motivo per ritenere che costoro:

- a) commettono, partecipano, organizzano, preparano, facilitano o finanziano atti di terrorismo;
- b) promuovono, costituiscono, organizzano, dirigono, finanziano, reclutano o partecipano ad un'associazione che si propone il compimento di atti di terrorismo;
- c) forniscono, vendono o trasferiscono armi, ordigni esplosivi od altri ordigni letali a chi commette o partecipa alla commissione di atti di terrorismo o ad un'associazione che si propone il compimento di atti con finalità di terrorismo;
- d) partecipano, organizzano, preparano, facilitano, contribuiscono o finanziano un programma illecito di proliferazione di armi di distruzione di massa.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono iscritti nella lista anche se non sussiste condanna penale o processi penali pendenti a loro carico.

3. Il Promotore di Giustizia, il Corpo della Gendarmeria e l'Autorità di Informazione Finanziaria propongono al Presidente del Governatorato l'inclusione nella lista dei soggetti di cui abbiano fondati motivi per ritenere che compiono una delle attività menzionate nel comma 1 e trasmettono al Presidente del Governatorato tutte le informazioni e la documentazione pertinenti.

4. Nel redigere e aggiornare la lista, il Presidente del Governatorato può chiedere al Promotore di Giustizia, al Corpo della Gendarmeria e all'Autorità di Informazione Finanziaria qualsiasi altra informazione o documentazione che possa essere utile alle proprie valutazioni.

5. Nel redigere e aggiornare la lista, il Presidente del Governatorato esamina le designazioni fatte dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e degli altri Stati. Queste designazioni possono, anche da sole, costituire fondato motivo per l'iscrizione nella lista.

Articolo 73

Rimozione di soggetti dalla lista

1. Il Presidente del Governatorato, sentita la Segreteria di Stato, rimuove dalla lista quei soggetti nei cui confronti non sussista più fondato motivo di ritenere che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. La rimozione può avvenire anche su proposta del Promotore di Giustizia, del Corpo della Gendarmeria e dell'Autorità di Informazione Finanziaria.
3. Il Presidente del Governatorato esamina anche le decisioni sulla rimozione dei soggetti adottate dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e degli altri Stati.
4. I soggetti che ritengono di essere stati iscritti infondatamente o per errore nella lista possono chiedere direttamente al Presidente del Governatorato la rimozione del proprio nominativo. Il Presidente del Governatorato risponde nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della domanda.
5. In caso di risposta negativa o in caso di mancata risposta entro il termine prescritto l'iscrizione nella lista può essere impugnata con ricorso al Tribunale.
6. Il giudizio si svolge secondo gli articoli 776 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili, con l'intervento necessario del Promotore di Giustizia e nel contraddittorio tra il ricorrente ed il Governatorato.
7. Il Tribunale, se ritiene insussistenti i presupposti per l'iscrizione del soggetto dalla lista, ne ordina la rimozione.

Articolo 74

Cooperazione internazionale

La Segreteria di Stato:

- a) riceve dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e degli altri Stati indicazioni sui soggetti da iscrivere nella lista e le trasmette al Presidente del Governatorato;
- b) sentito il Presidente del Governatorato, formula ai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea nonché agli altri Stati le proposte di individuazione dei soggetti di cui abbia fondato motivo di ritenere che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, comunicando le informazioni a tal fine necessarie;
- c) sentito il Presidente del Governatorato, formula ai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea nonché agli altri Stati le proposte di rimozione dei soggetti dalle rispettive liste, anche sulla base dell'esito dei ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 73;
- d) acquisisce dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea nonché dagli altri Stati qualsiasi altra informazione che possa essere utile allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 71, 72 e 73 e la trasmette al Presidente del Governatorato;
- e) stabilisce accordi o protocolli di intesa con le autorità di altri Stati e delle organizzazioni internazionali competenti al fine di contribuire alla necessaria cooperazione internazionale.

Articolo 75

Misure finanziarie

1. È vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, dei soggetti iscritti nella lista fondi o altre risorse economiche, nonché fornire loro servizi finanziari od altri servizi ad essi connessi.
2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, con proprio provvedimento, dispone immediatamente e senza preavviso il blocco preventivo:
 - a) dei fondi o altre risorse economiche di proprietà, posseduti, controllati o detenuti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti iscritti nella lista;
 - b) dei frutti e dei profitti generati dai o altre risorse economiche di cui alla lettera a);
 - c) dei fondi o altre risorse economiche posseduti o controllati da altre soggetti, persone fisiche o enti, in nome, per conto o in favore dei soggetti iscritti nella lista.
3. Il provvedimento dell'Autorità di Informazione Finanziaria di cui al comma precedente definisce i termini, le condizioni e i limiti del blocco preventivo, anche ai fini della tutela dei diritti dei terzi in buona fede.
4. Il provvedimento di blocco preventivo di cui al comma 2 è comunicato senza indugio agli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.
5. Gli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria devono verificare senza indugio l'esistenza presso la propria istituzione di fondi o altre risorse economiche di proprietà o posseduti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti iscritti nella lista.
6. Gli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, comunicano all'Autorità di Informazione Finanziaria, entro trenta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1:
 - a) le misure adottate in adempimento del provvedimento di blocco preventivo, indicando i soggetti coinvolti e l'ammontare e la natura dei fondi o altre risorse economiche;
 - b) l'informazione relativa ai rapporti, alle prestazioni o alle transazioni, nonché ogni altro dato disponibile, riconducibile ai soggetti iscritti nella lista;
 - c) l'informazione relativa a qualsiasi tentativo di transazione finanziaria che abbia per oggetto fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi del comma 2.
- 7) In caso di rimozione di un soggetto dalla lista, l'Autorità di Informazione Finanziaria, con proprio provvedimento, dispone immediatamente la revoca del provvedimento di blocco preventivo di cui al comma 2, dandone comunicazione, senza indugio, agli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.

Articolo 76

Misure cautelari

1. Quando sussistono fondati motivi per ritenere che un soggetto minacci la pace e la sicurezza internazionale e sussista anche il rischio che i fondi o altre risorse economiche possibile oggetto di blocco preventivo possano essere occultati o utilizzati per uno scopo delittuoso, il Presidente del

Governatorato informa il promotore di giustizia e l'Autorità di Informazione Finanziaria per l'adozione delle misure cautelari.

2. Nel caso previsto nel comma precedente, l'Autorità di Informazione Finanziaria dispone immediatamente il blocco preventivo dei fondi o altre risorse economiche informandone gli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria.

3. Il provvedimento di blocco preventivo di cui al comma 2 diventa inefficace se nel termine di quindici giorni dalla sua adozione il soggetto non è iscritto nella lista.

Articolo 77

Effetti del blocco preventivo

1. I fondi o altre risorse economiche sottoposti a blocco preventivo non possono costituire oggetto di trasferimento, modifica, utilizzo, gestione o accesso, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che ne consenta l'uso, compresa la gestione di portafogli titoli.

2. Le risorse economiche sottoposte a blocco preventivo non possono costituire oggetto di trasferimento, modifica, utilizzo o gestione, inclusi la vendita, la locazione o la costituzione di qualsiasi altro diritto reale o di garanzia, al fine di ottenere in qualsiasi modo beni o servizi.

3. I contratti e gli atti di disposizione aventi ad oggetto i fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi degli articoli 75 o 76 sono nulli quando risulti che i terzi ne fossero a conoscenza o che avrebbero dovuto conoscere che i fondi o altre risorse economiche oggetto del contratto o dell'atto di disposizione erano sottoposti alle misure di cui agli articoli 75 o 76.

4. I provvedimenti di blocco preventivo di cui agli articoli 75 e 76 non pregiudicano gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca adottati nell'ambito di un procedimento di natura giudiziaria o amministrativa, avente ad oggetto i medesimi fondi o altre risorse economiche.

5. Il blocco preventivo dei fondi o altre risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente titolo, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica che li pone in essere, inclusi i rappresentanti legali, amministratori, direttori, dipendenti, consulenti o collaboratori a qualsiasi titolo, salvo i casi di colpa grave.

6. Il Tribunale è competente in materia di ricorsi contro i provvedimenti di blocco preventivo di cui agli articoli 75 o 76.

7. Il giudizio si svolge secondo gli articoli 776 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili, con l'intervento necessario del Promotore di Giustizia e nel contraddittorio tra il ricorrente e l'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 78

Custodia, amministrazione e gestione dei fondi o altre risorse economiche oggetto di blocco preventivo

1. Il Presidente del Governatorato provvede direttamente o mediante la nomina di un custode o di un amministratore alla custodia o all'amministrazione dei fondi o altre risorse economiche oggetto di blocco preventivo.
2. Qualora, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, vengano adottati provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto i fondi o altre risorse economiche di cui al comma precedente, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro ovvero, in caso di confisca, il Presidente del Governatorato.
3. Il custode o l'amministratore operano sotto il diretto controllo del Presidente del Governatorato, seguendone le direttive, redigendo relazioni periodiche e presentando un rendiconto al termine della loro attività.
4. Le spese di custodia o di amministrazione, incluso il compenso del custode o dell'amministratore, sono ricavate dai fondi o altre risorse economiche custoditi o amministrati oppure dai fondi o altre risorse economiche da questi derivanti.
5. Il Presidente del Governatorato trasmette alla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede relazioni periodiche sullo stato dei fondi o altre risorse economiche e sulle attività compiute.
6. In caso di rimozione di un soggetto dalla lista, il Governatorato provvede alla comunicazione all'interessato ai sensi degli articoli 170 e seguenti del codice di procedura civile. Con la medesima comunicazione, l'interessato è invitato a prendere in consegna i fondi o altre risorse economiche entro sei mesi dalla data della comunicazione ed è informato sulle attività svolte ai sensi del comma 8.
7. Nel caso di beni immobili o mobili registrati, analoga comunicazione è trasmessa alle autorità competenti ai fini della cancellazione del blocco preventivo nei pubblici registri.
8. Cessate le misure di blocco preventivo e finché non ha luogo la presa di consegna da parte degli interessati, il Presidente del Governatorato continua a provvedere alla custodia o all'amministrazione dei fondi o altre risorse economiche.
9. Se l'interessato non chiede la consegna dei fondi o altre risorse economiche entro i dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 6, i medesimi fondi o altre risorse economiche, tenuto conto di eventuali accordi internazionali di ripartizione, sono acquisiti dalla Sede Apostolica e destinati, almeno in parte, a sostenere le vittime del terrorismo e le loro famiglie. Il provvedimento che dispone l'acquisizione è comunicato all'interessato ed è trasmesso alle autorità competenti con le stesse modalità di cui al comma 6.

Articolo 79

Eccezioni

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare il rilascio dei fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi degli articoli 75 o 76, nella misura necessaria per il pagamento delle spese essenziali dei loro proprietari, compresa l'alimentazione, l'affitto, le tasse, le assicurazioni, i servizi medici, i servizi pubblici e le spese legali.
2. L'Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare il rilascio dei fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi degli articoli 75 o 76 per il pagamento delle spese straordinarie, previo nulla osta del Presidente del Governatorato.

3. I conti correnti oggetto del blocco preventivo possono continuare a generare interessi e potranno ricevere pagamenti e profitti provenienti da contratti conclusi prima dell'adozione delle misure di cui agli articoli 75 o 76.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria, previo nulla osta del Presidente del Governatorato, può autorizzare il pagamento di debiti a carico dei soggetti iscritti nella lista, sempre che:

- a) il debito sia sorto prima dell'adozione delle misure di cui agli articoli 75 o 76;
- b) non abbia per oggetto armi o ordigni letali o materiale, tecnologie o servizi che possano favorire un programma di proliferazione di armi di distruzione di massa;
- c) non sia indirizzato ad altro soggetto iscritto nella lista.

Articolo 80

Tutela dei diritti dei terzi in buona fede

I terzi in buona fede, che hanno qualche diritto sui fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati, possono promuovere un giudizio civile per l'accertamento del loro diritto e la conseguente restituzione dei beni ovvero, in difetto, per il risarcimento del danno.

TITOLO VII

TRASPORTO TRANSFRONTALIERO

DI DENARO CONTANTE

Articolo 81

Obbligo di dichiarazione

1. Chiunque effettua un trasporto transfrontaliero, in entrata o in uscita dallo Stato, di denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 euro, è tenuta ad una dichiarazione scritta presso gli uffici del Corpo della Gendarmeria o presso gli uffici autorizzati dall'Autorità di Informazione Finanziaria.

2. Il Presidente del Governatorato stabilisce, con propria ordinanza, le modalità e i contenuti della dichiarazione, fornendo il modello per la dichiarazione.

3. La dichiarazione include:

- a) i dati identificativi del dichiarante;
- b) le generalità del proprietario e del destinatario del denaro contante;
- c) l'importo e la natura del denaro contante;
- d) l'origine e la destinazione del denaro contante;
- e) l'itinerario seguito;
- f) il mezzo di trasporto utilizzato.

4. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
5. Una copia della dichiarazione è inoltrata entro 24 ore all'Autorità di Informazione Finanziaria.
6. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la copia della dichiarazione è inoltrata immediatamente all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Articolo 82

Registrazione e conservazione

Tutte le informazioni contenute nella dichiarazione sono:

- a) trattate, registrate e conservate con misure e procedure che ne garantiscono la sicurezza, l'integrità e la riservatezza;
- b) conservate per un periodo di dieci anni dal Corpo della Gendarmeria, dall'Autorità di Informazione Finanziaria e dagli altri uffici autorizzati a ricevere la dichiarazione
- c) coperte dal segreto d'ufficio, senza inibire o limitare la collaborazione e lo scambio di informazioni a livello interno o internazionale.

Articolo 83

Programmi per la formazione del personale, lo scambio di informazioni e l'attuazione

1. Il Corpo della Gendarmeria, l'Autorità di Informazione Finanziaria e le altre autorità competenti adottano adeguati programmi per la formazione del personale, la raccolta e lo scambio di dati e di informazioni, nonché per l'attuazione della normativa vigente, inclusa l'attività sanzionatoria e di individuazione.
2. Il Corpo della Gendarmeria, l'Autorità di Informazione Finanziaria e le altre autorità competenti collaborano attivamente per il monitoraggio del trasporto transfrontaliero di contante, lo scambio di informazioni, l'adozione e il coordinamento di adeguate procedure, misure e controlli.

Articolo 84

Controlli su mezzi, bagagli e persone

1. Il Corpo della Gendarmeria, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente titolo, in caso di sospetto o procedendo con esami a campione:
 - a) controlla i mezzi di trasporto che attraversano il confine dello Stato;
 - b) richiede alle persone che attraversano il confine dello Stato di esibire il contenuto dei bagagli, gli oggetti ed i valori portati sulla persona.
2. In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto un Ufficiale del Corpo di Gendarmeria può disporre, con provvedimento scritto specificamente motivato, che i mezzi di trasporto, i bagagli o le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento che la dispone, deve essere trasmesso entro quarantotto ore al

promotore di giustizia presso il tribunale. Il promotore di giustizia, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

3. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Corpo della Gendarmeria sequestra il denaro contante per sette giorni per verificare gli indizi e ricercare gli elementi di prova .

Articolo 85

Dichiarazione falsa, omessa o incompleta

1. In caso di dichiarazione falsa, omessa o incompleta, il possessore del denaro contante è obbligato a rettificare, rendere o completare la dichiarazione di cui all'articolo 81.

2. In caso di dichiarazione falsa, omessa o incompleta, il possessore del denaro contante incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 10% ad un massimo del 40% delle somme possedute eccedenti il limite di 10.000 euro.

3. A garanzia del pagamento della sanzione il Corpo della Gendarmeria procede, contestualmente alla contestazione dell'infrazione, al sequestro delle somme eccedenti il limite di 10.000 euro nella misura massima del 40%.

4. Il sequestro disposto ai sensi del comma 3 perdura fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio.

Articolo 86

Movimento transfrontaliero di oro, di metalli e di pietre preziose

1. In caso di scoperta di un inusuale movimento transfrontaliero di oro, di metalli o di pietre preziosi, il Corpo della Gendarmeria richiede al possessore la dichiarazione di cui all'articolo 81.

2. Una copia della dichiarazione è inoltrata entro 24 ore all'Autorità di Informazione Finanziaria.

3. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Corpo della Gendarmeria sequestra l'oro, i metalli o le pietre preziosi per sette giorni per verificare l'esistenza di prove di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ed inoltra immediatamente la copia della dichiarazione all'Autorità di Informazione Finanziaria.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria può informare le autorità analoghe degli Stati di provenienza o di destinazione dell'oro, dei metalli o delle pietre preziosi, collaborando al fine di stabilire l'origine, la destinazione e lo scopo del trasporto, nonché al fine dell'adozione delle misure adeguate.

Articolo 87

Cooperazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale

1. Il Corpo della Gendarmeria, l’Autorità di Informazione Finanziaria e le altre autorità competenti collaborano attivamente per il monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante, lo scambio di informazioni, l’adozione e il coordinamento di adeguate procedure, misure e controlli.

2. Le competenti autorità interne adottano adeguate procedure, misure e controlli ai fini della collaborazione attiva e dello scambio di informazioni a livello internazionale, in particolare in caso di falsa o di mancata dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante.

Articolo 88

Utilizzo del denaro contante

Il Presidente del Governatorato può stabilire con ordinanza il limite di utilizzo del denaro contante all’interno dello Stato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89

Pubblicazione mediante affissione

Quando disposizioni di legge o di regolamento prevedono a qualunque effetto la pubblicazione mediante affissione, essa avviene per un termine di 30 giorni, salvo diversa previsione.

Articolo 90

Abrogazioni

1. La presente legge abroga gli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 2, 2 bis, 2 ter, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 28 ter, 29, 29 bis, 29 ter, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 bis, 37, 37 bis, 38, 39, 39 bis, 40, 41, 42, 42 bis e l’Allegato della Legge N. CXXVII, concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, del 30 dicembre 2010, come modificata dal Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, N. CLIX del 25 gennaio 2012, confermato dalla Legge N. CLXVI del 24 aprile 2012; e dalla Legge N. CLXXXV del 14 dicembre 2012.

2. Sono fatte salve le norme contenute nei regolamenti e nelle istruzioni dell’Autorità di Informazione Finanziaria, ove non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Articolo 91

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nella presente legge entrano immediatamente in vigore.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 5 ottobre 2013.

L'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 8 ottobre 2013

Giuseppe Card. Bertello

Presidente

Visto

P. Fernando Vérgez Alzaga

Segretario Generale